

**REG. (UE) 1305/2013**  
**PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**  
**MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali**  
**SOTTOMISURA 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo**  
**l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura,**  
**compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il**  
**miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia**  
**e risorse idriche**  
**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue**

**ALLEGATO 2b**  
**DETTAGLIO DELLE AZIONI AMMISSIBILI**

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 del presente bando, ciascun **proponente** può presentare un unico **Progetto di attività** contenente una o più delle **azioni sovvenzionabili** elencate all'art. 5.4 del presente bando le quali, nel complesso, costituiscono l'**operazione** oggetto di finanziamento. L'operazione deve essere costituita da azioni tra di loro correlate e che nell'insieme costituiscono un unico intervento complessivo.

Nel rispetto della demarcazione con i PSR regionali, verranno finanziati interventi a carattere interaziendale e collettivo, arrivando "sino al cancello" dell'azienda agricola, cioè fino al punto di collegamento della rete aziendale con la rete consortile di distribuzione (punto di consegna), anche nel caso che quest'ultimo ricada all'interno della proprietà aziendale.

Più nel dettaglio si ricorda che:

**non sono** ammessi investimenti relativi a bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi e relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, finanziabili con i PSR regionali.

**tutte le azioni** di cui ai punti da c) a i) devono riguardare infrastrutture legate a bacini di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc oppure infrastrutture non legate ad alcun bacino.

**Non sono ammesse azioni** da c) a i) non legate ad alcun bacino se alla data di scadenza del presente bando sono state attivate analoghe tipologie di operazioni mediante i PSR regionali fatti salvi gli interventi a carattere aziendale.

**non sono** ammessi interventi su infrastrutture a favore di singole aziende agricole (anche in forma associata);

**non sono** ammissibili interventi di manutenzione ordinaria: con tale termine si intende l'insieme degli interventi di riparazione e/o di sistemazione finalizzati a mantenere intatta l'efficienza della infrastruttura.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 46 del reg. 1305/2013 e richiamato nel criterio di ammissibilità A6, l'installazione di misuratori, se non già presenti, costituisce sempre una spesa ammissibile e obbligatoria laddove connessi alla realizzazione di un'infrastruttura irrigua. I misuratori, inoltre, possono essere finanziati come intervento a sé stante, e rientrano tra gli interventi previsti dall'azione d.

## 2. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CIASCUNA AZIONE SOVVENZIONABILE

Sono ammissibili a sostegno in conformità a quanto disposto dagli artt.17 e 45 del Reg. UE n.1305/2013 e nel art.13 del Reg. delegato (UE) n.807/2014 le spese per gli investimenti materiali di seguito elencati. Il **Progetto di attività proposto** può contenere, nel suo complesso, interventi non riconducibili alle azioni elencate nei punti da a) ad i), le quali, tuttavia, non potranno essere oggetto di sostegno e non entreranno, quindi, a far parte dell'operazione finanziata. Tali interventi potranno essere realizzati con altre fonti di finanziamento.

a) **recupero dell'efficienza di bacini per l'approvvigionamento idrico, di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione.** In questa azione sono compresi gli interventi di:

- recupero dell'efficienza dei bacini: interventi finalizzati a ripristinare o migliorare la funzionalità di invasi esistenti, a patto che siano già connessi ed utilizzati da uno o più schemi irrigui esistenti e funzionanti, di cui l'invaso è a prevalente servizio. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  - adeguamento delle strutture di contenimento
  - ampliamento del volume di invaso (ad esclusione della rimozione dei sedimenti)
  - ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi.
- Opere di adduzione e distribuzione. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad un nuovo schema irriguo
  - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante ma attualmente non servito dall'invaso stesso (servito da diversa fonte)
  - adeguamento di opere esistenti di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante e attualmente già servito dall'invaso stesso

- nuove opere di interconnessione tra bacini al fine di aumentare le capacità di regolazione dei deflussi.

Non è ammessa la manutenzione straordinaria degli invasi esistenti, né la rimozione e/o lo smaltimento dei sedimenti, né il miglioramento della sicurezza idraulica delle infrastrutture.

L'operazione può riguardare anche solo il recupero di efficienza degli invasi, purché siano già a servizio di uno schema irriguo esistente e funzionante, connesso all'invaso tramite opere di adduzione e distribuzione già esistenti e funzionanti.

La realizzazione di nuove opere di adduzione e distribuzione, finalizzate al collegamento dell'invaso con uno schema irriguo nuovo od esistente, invece, può essere prevista solo congiuntamente ad interventi di recupero dell'efficienza dell'invaso stesso ovvero *si può prevedere che l'invaso alimenti schemi "aggiuntivi", nuovi od esistenti solo se si incrementa l'efficienza dell'invaso.*

È necessario che siano già installati, o che vengano installati a titolo dell'investimento, opportuni sistemi informatici di controllo per la verifica di stabilità degli invasi.

**b) realizzazione di bacini interaziendali a gestione consortile di capacità pari o superiore ai 250.000 mc e le relative opere di adduzione e distribuzione.** In questa azione sono compresi gli interventi di :

- realizzazione di bacini interaziendali ad uso irriguo. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  - opere connesse alla captazione delle acque (meteoriche di corrivazione, superficiali)
  - opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, etc..)
  - opere funzionali alla mitigazione dell'impatto ambientale
- relative opere di adduzione e distribuzione. Può riguardare, ad esempio (si riporta esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  - realizzazione di opere di collegamento dell'invaso ad un nuovo schema irriguo
  - realizzazione di nuove opere di collegamento dell'invaso ad uno schema irriguo esistente e funzionante ma attualmente non servito dall'invaso stesso (servito da diversa fonte)
  - opere di distribuzione in pressione dell'acqua
  - sistemi per la gestione della rete idrica (impianti di telerilevamento e di telecontrollo)
  - opere funzionali alla mitigazione dell'impatto ambientale

L'operazione non può riguardare la sola realizzazione dell'invaso senza prevedere anche le relative opere di collegamento alla rete di adduzione e distribuzione irrigua, fino al punto di collegamento con uno o più schemi irrigui esistenti e funzionanti.

È necessario che siano già installati, o che vengano installati a titolo dell'investimento, opportuni sistemi informatici di controllo per la verifica di stabilità degli invasi.

**c) completamento funzionale di schemi irrigui esistenti e nuove infrastrutture irrigue.** In questa azione sono compresi:

- completamento funzionale di schemi irrigui esistenti. Può riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di schemi irrigui, a completamento di uno schema infrastrutturale più ampio esistente di cui costituiscono uno stralcio funzionale
- nuove infrastrutture irrigue

**d) miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (rifacimento dei tratti di canali/condotte deteriorati, installazione di misuratori).** In questa azione sono compresi:

- miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (canali) Può riguardare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - rifacimento di tratti di canali deteriorati, al fine di ridurre le perdite e migliorarne la capacità di trasporto
  - ricoprimento di canali, anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua, ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio
- miglioramento dei sistemi di adduzione e di reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (condotte) Può riguardare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- rifacimento di tratti di condotte deteriorate, al fine di ridurre le perdite e migliorarne la capacità di trasporto
- installazione di misuratori. Può riguardare a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - si intende finanziare l'installazione di misuratori, al di là dell'obbligo previsto dall'art. 46, qualora, cioè, non debbano già essere previsti come parte dell'intervento infrastrutturale proposto. In particolare:
  - con riferimento a quanto previsto dal DM Mipaaf 31/07/2015 (pubblicato in G.U Serie generale n. 213 del 14/09/2015 si intende finanziare esclusivamente misuratori di III e IV livello (misuratori di rete).

Non è previsto il finanziamento di misuratori di I e II livello.

Non è prevista la sostituzione di canalette in cemento-amianto, prevista all'azione e).

**e) adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti (conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione, sostituzione di canalette in cemento-amianto).** In questa azione sono compresi:

- conversione di canali in reti tubate, al fine di ridurre le perdite di evaporazione, ove compatibile con l'eventuale funzione di drenaggio,
- sostituzione di canalette in cemento-amianto, compreso gli oneri di smaltimento delle parti sostituite.

**f) investimenti relativi a sistemi irrigui aventi finalità di bonifica e irrigazione, che possono riguardare opere di sistemazioni e regolazione idrauliche nei territori in cui operano i Consorzi.** Possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- ripristino delle funzioni di mitigazione del rischio idrogeologico, come la laminazione delle piene defluenti nel reticolo idrografico naturale
- opere di bonifica idraulica, opere di sistemazioni e regolazione idrauliche
- lavori di manutenzione straordinaria, di adeguamento e di ricalibratura della rete di bonifica, di adeguamento delle quote arginali, di realizzazione di canali scolmatori, di adeguamento delle idrovore per il sollevamento delle acque

**g) investimenti per la produzione energetica da mini idroelettrico utilizzata per il sollevamento delle acque, come parte di un intervento per l'irrigazione.**

L'intervento finalizzato alla produzione energetica deve essere associato ad un intervento su un'infrastruttura irrigua per la quale si richiede il finanziamento a valere sulla presente sottomisura. Gli interventi per la produzione energetica devono essere finalizzati al solo contenimento dei costi di esercizio delle reti irrigue. Pertanto l'energia prodotta può essere utilizzata solo per il sollevamento delle acque a scopo irriguo nell'ambito del consorzio beneficiario del sostegno.

La produzione annua attesa e il fabbisogno energetico dovranno risultare da apposita ed esaustiva relazione tecnica.

In tutti i casi, il finanziamento di un impianto per la produzione di energia non può essere disgiunto dal finanziamento e dalla effettiva realizzazione delle infrastrutture irrigue a cui è connesso. Non è in nessun caso ammessa la vendita dell'energia prodotta.

**h) investimenti in sistemi di telecontrollo.** Possono riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- installazione di sistemi di automazione e telecontrollo al prelievo
- implementazione di sistemi di automazione e telecontrollo sulle reti irrigue consortili di adduzione e distribuzione, compreso: l'acquisto di software per la gestione del sistema; l'installazione delle apparecchiature in campo; installazione delle apparecchiature per il controllo remoto, ecc.
- installazione di sistemi di trasmissione dei dati relativi alla misurazione dei volumi di acqua **erogati**, anche in associazione all'installazione di misuratori di **III livello** di cui al DM Mipaaf 31/07/2015, pubblicato in G.U Serie generale n. 213 del 14/09/2015 e all'azione d).

Non è ammesso il finanziamento di sistemi di consiglio irriguo.

**i) investimenti per l'uso irriguo di acque reflue depurate in sostituzione di prelievi da corpi idrici superficiali o sotterranei.** Questa azione riguarda:

- la realizzazione di sistemi di connessione della rete irrigua consortile a impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti e già adeguati all'alimentazione di una rete irrigua consortile, esistente o da realizzare
- l'adeguamento di sistemi di connessione della rete irrigua consortile a impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, già a servizio di una rete irrigua consortile esistente e funzionante

L'azione non riguarda la nuova realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue urbane, seppur finalizzati anche all'alimentazione di una rete irrigua consortile.

L'azione non riguarda l'adeguamento di impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti al fine di renderli idonei all'alimentazione di una rete irrigua consortile.

La portata in uscita dall'impianto non deve eccedere il 20% la portata irrigua richiesta.